

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 29 novembre 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 novembre 2004 - Deliberazione N. 2016 - Area Generale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - **Rettifica ed integrazione alla Delibera n. 482 del 25/3/04 "Linee Guida per la Riabilitazione in Campania"**.

omissis

PREMESSO

- che con D.G.R.C. n. 482 del 25.03.2004 sono state approvate le "Linee Guida per la riabilitazione in Regione Campania" pubblicate sul BURC n. 22 del 03.05.2004;

- che al punto 5.4 - Inquadramento terapeutico ex art. 26 - delle citate Linee Guida, viene richiesta, tra l'altro, l'istanza di riconoscimento dell'handicap, ai sensi della legge 104/92 ai fini dell'accesso alle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78;

CONSIDERATO

- che a seguito di monitoraggio e in considerazione anche della nota ministeriale n. 16959/DGPROG/2-P/1.8.d.gi del 21.06.2004, nella quale il Ministero della Salute invita la Regione Campania a non gravare i procedimenti amministrativi con richiesta di adempimenti non indispensabili allo svolgimento dell'istruttoria, si è reso necessario rivedere quanto stabilito in premessa;

RITENUTO

- di dover convocare il Gruppo Tecnico che ha collaborato con l'Assessorato alla Sanità alla stesura delle Linee Guida per la riabilitazione al fine di riconsiderare la questione alla luce di quanto sopra rappresentato;

PRESO ATTO

- del verbale del 19-07-04 con il quale alcuni componenti del gruppo tecnico hanno preso visione della nota ministeriale, ne hanno condiviso i contenuti ed hanno concordato di sostituire il 4° capoverso del paragrafo 5.4 a pag. 24 dalla parola "Tuttavia" alla parola "funzionale" con la dicitura di seguito riportata: "... Tuttavia l'individuazione delle sole patologie e della/e disabilità non è sufficiente a differenziare le due tipologie d'intervento (ex art.26 ed ex art. 44 D.G.R.C. n. 377/98, in quanto l'outcome atteso è di tipo globale e non solo funzionale. La valutazione clinico-diagnostica fatta dall'UU.VV.BB.RR. congiuntamente alla graduazione della disabilità e all'individuazione del livello di assistenza riabilitativo necessario, assumono valenza di certificazione da parte dell'A.S.L. quale titolo per la fruizione delle prestazioni riabilitative da erogare a carico del Servizio Sanitario....";

- del verbale del 03.09.2004 con il quale tutti i componenti del gruppo tecnico hanno condiviso quanto già stabilito nella seduta del 19.07.04, e contestualmente hanno deciso di inserire al punto 4 del paragrafo 5.6 a pag. 25 tra le parole " ... fisiatrica" e "di struttura pubblica" la seguente dicitura "... e/o di branca competente per patologia...", omessa per mero errore materiale;

VISTO

- la nota ministeriale n. 16959/DGPROG/2-P/I.S.d.gi del 21.06.2004;

- il verbale del 19.07.04;

- il verbale del 03.09.04

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- Il 4° capoverso del paragrafo 5.4 a pag. 24 recita: "Tuttavia l'individuazione delle sole patologie e della/e disabilità non è sufficiente a differenziare le due tipologie di intervento riabilitativo (ex art. 26 ed ex art. 44 - Delibera Giunta Regione Campania n. 377/98), occorre l'istanza per il riconoscimento dell'handicap ai sensi della Legge 104/92, in quanto l'outcome atteso è di tipo globale e non solo funzionale", lo stesso viene sostituito nel modo seguente: "Tuttavia l'individuazione delle sole patologie e della/e disabilità non è sufficiente a differenziare le due tipologie d'intervento (ex art. 26 ed ex art. 44 D.G.R.C. n. 377/98), in quanto l'outcome atteso è di tipo globale e non solo funzionale. La valutazione clinicodiagnostica fatta dall'U.V.B.R., congiuntamente alla graduazione della disabilità e all'individuazione del livello di assistenza riabilitativo necessario, assumono valenza di certificazione da parte dell'A.S.L. quale titolo per la fruizione delle prestazioni riabilitative da erogare a carico del Servizio Sanitario";

- Il punto 4 del paragrafo 5.6 a pag. 25 recita: "Per le ulteriori 20 sedute è necessaria una visita specialistica fisiatrica di struttura pubblica con determinazione degli obiettivi"; lo stesso viene sostituito nel seguente modo: "Per le ulteriori 20 sedute è necessaria una visita specialistica fisiatrica e/o di branca competente per patologia di struttura pubblica con determinazione degli obiettivi";

- nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle Linee Guida per la riabilitazione in Campania, restano in vigore le disposizioni normative vigenti;

- di inviare all'Assessore alla Sanità per la notifica del presente atto agli Enti interessati;

- di inviare alle A.G.C. Piano Sanitario Regionale ed Assistenza Sanitaria e al Settore Fasce Deboli per quanto di rispettiva competenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante